

ORDINANZA

DIVIETO DI TRANSITO SULLA PISTA DI SERVIZIO INSISTENTE SULLA SOMMITA' DELLE ARGINATURE APPARTENENTI AL DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO, RAMO IDRICO, E LORO PERTINENZE, CORRENTI IN SINISTRA OROGRAFICA DEL FIUME PO NEL TRATTO COMPRESO FRA I SEGNALI DI GUARDIA N. 214 E 227 NEL COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO, PRESIDIO TERRITORIALE IDRAULICO PT_MN_2.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- gli art. 5,6,7 del D.L.vo n. 285/92 “ Nuovo Codice della Strada” ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, emanato con D.P.R. n. 495/92;
- il R.D. 09/12/1937, n. 2669 “Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1° e 2° categoria e delle opere di bonifica;
- L’art. 59 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle Opere Idrauliche delle diverse categorie” e ss.mm.ii. ed i vigenti Regolamenti di Polizia Idraulica;
- l'art. 96, comma 1, lett. g) del R.D. 25 luglio 1904, che vieta, espressamente, qualunque opera o fatto che possa alterare la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso cui sono destinati gli argini, i loro accessori e i manufatti attinenti;
- il D.P.C.M. del 27/12/2002 che trasferisce all’AIPO le competenze idrauliche del Magistrato per il Po conferite dal Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 112;
- la Legge Regionale lombarda 11 marzo 2005 , N. 12, Legge per il governo del territorio;
- la legge regionale n. 4 del 15 marzo 2016, Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua;

CONSIDERATO:

- che la sommità arginale compresa tra gli abitati di San Giacomo Po e Correggio Micheli nel comune di Bagnolo San Vito, fra i segnali di guardia n. 214 e 227 non è oggetto di concessione al libero transito da parte di alcuna amministrazione;
- che il tratto arginale summenzionato è comunque oggetto di continui fenomeni di scorretto ed abusivo utilizzo di beni del demanio idrico e loro pertinenze da parte di soggetti muniti di veicoli a motore, fuoristrada, moto, ecc.;
- che tale situazione comporta non pochi danni agli argini dei corsi d'acqua ed alle aree di pertinenza e causano, inoltre, non poco disagio a persone che, a vario titolo, transitano oppure vi operano, anche a seguito del rilascio di autorizzazioni o concessioni regionali;
- che tale attività diminuisce la sicurezza idraulica dei corsi d'acqua, soprattutto ove avvenga successivamente a piogge o a fenomeni di piena dei corsi d'acqua, con conseguente pericolo per il regolare deflusso delle acque ed il buon regime delle stesse e con pericolo per persone e cose e reca danno ai beni appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Idrico;
- che è necessario adottare gli opportuni provvedimenti, atti a contrastare i fenomeni sopradescritti, finalizzati alla salvaguardia dell'opera idraulica e della sicurezza idraulica ed idrogeologica del territorio lombardo, da ogni danno derivante dalla circolazione di automezzi in sommità e aree di pertinenza;

ORDINA

In ottemperanza alle disposizioni sopra riportate, sulle aree afferenti il demanio idrico e relative pertinenze, la chiusura al traffico veicolare, esclusi i veicoli di servizio e di pronto intervento, delle piste di servizio, correnti sulla sommità arginale compresa tra gli abitati di San Giacomo Po e Correggio Micheli nel comune di Bagnolo San Vito, fra i segnali di guardia n. 214 e 227.

1) In deroga al divieto è ammesso il transito a:

- Veicoli in dotazione agli agenti della Forza Pubblica, forze di Polizia, Carabinieri, Polizia Municipale, Guardia di Finanza, Guardie Venatorie Provinciali e Guardie Ecologiche Volontarie, servizi di Protezione Civile, Vigili del Fuoco, all'A.S.L. , mezzi di soccorso e mezzi operativi del Comune o provvisti di autorizzazione, i veicoli di servizio e di pronto intervento, i mezzi impiegati nelle operazioni di pronto soccorso, di pubblica sicurezza, nonché i veicoli utilizzati per servizio pubblico;
- Veicoli di proprietà dello Stato, della Regione e della Provincia, del Comune interessato, dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO che svolgono attività di polizia idraulica e di manutenzione arginale;
- I titolari di Concessione Regionale d'uso rampa arginale afferenti i tratti arginali in oggetto, per il raggiungimento dei fondi serviti, ivi compresi i prestatori d'opera inerenti le attività

presenti, potranno, a loro esclusivo rischio e pericolo, seguendo la via più breve, percorrere la pista di servizio summenzionata esibendo agli organi di controllo il relativo nulla-osta idraulico rilasciato in fase istruttoria;

- 2) Ufficiali, Funzionari ed Agenti della Forza Pubblica cui spetta, ai sensi dell'art. 12 del vigente Codice della Strada, l'espletamento dei servizi di polizia stradale, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.
- 3) In deroga a quanto sopra, possono essere autorizzate gare e manifestazioni nelle aree soggette a divieto di circolazione. L'autorizzazione è subordinata all'acquisizione del parere favorevole dell'autorità idraulica e di Regione Lombardia nonché, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i. (recante "Nuovo Codice della Strada") alla stipula da parte dei relativi promotori di una polizza di assicurazione per responsabilità civile di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni e integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresì la responsabilità dell'organizzazione degli altri obbligati per i danni comunque causati agli argini, agli alvei ed alle relative pertinenze. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente.
- 4) Il presente provvedimento sarà reso noto mediante l'apposizione della prescritta segnaletica, ai sensi dell'art. 37 del D.L.vo n. 285/92, di divieto di transito riportante gli estremi dell'Ordinanza, che può essere integrato da idonea barriera fissa disposta a cura dell'ente cui sono affidate la gestione e la manutenzione dell'area stessa.
- 5) Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo online dell'AIPO, nonché trasmessa copia agli Enti in indirizzo, con richiesta di pubblicazione all'Albo dei Comuni di Bagnolo San Vito e Borgo Virgilio per 15 giorni.
- 6) A norma dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 si avverte che contro la presente ordinanza potrà essere presentato ricorso al T.A.R. competente, ai sensi della legge 1034/71 e successive modificazioni, o al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data del presente atto.
- 7) In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3, del D. L.vo n. 285/92 , sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero Infrastruttura e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. 495/92.
- 8) Ai sensi dell'art. 8 comma 2 della Legge 241/90 si comunica che tutte le informazioni possono essere acquisite presso l' Ufficio AIPO di Mantova.
- 9) La presente Ordinanza entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione all'Albo online dell'AIPO e sarà resa nota mediante trasmissione di copia della stessa ai seguenti destinatari, per le rispettive competenze:
 - Prefettura Ufficio Territoriale di Governo di Mantova;

- Regione Lombardia Ufficio Territoriale Regionale Val Padana – Mantova;
- Polizia Locale di Borgo Virgilio (MN);
- Polizia Locale di Bagnolo San Vito (MN);
- Stazione Carabinieri di Borgo Virgilio (MN);
- Stazione Carabinieri di Bagnolo San Vito (MN);
- Questura Sezione Polizia Stradale di Mantova;
- Amministrazione della Provincia di Mantova;
- Guardia di Finanza Comando Provinciale di Mantova.

IL DIRIGENTE D'AREA
(Dott. Ing. Ivano Galvani)

Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

(Allegati: Planimetria)